



Avocats sans Frontières

Italia

BAMBINI SOLDATO IN AFRICA
UN DRAMMA NEL DRAMMA

Presentazione del Rapporto di Amnesty International
“21.000 bambini soldato in Liberia”
Roma 8 Novembre 2004

***“Processabilità e punibilità dei minori nel diritto internazionale:
Giurisdizione della Corte Penale Internazionale”***

Il problema della protezione dei diritti dei minori è emerso costantemente durante le negoziazioni e i lavori preparatori che hanno portato all’approvazione dello Statuto di Roma, istitutivo della Corte Penale Internazionale (CPI). In particolare, tre aspetti furono presi maggiormente in considerazione:

1. Il reclutamento di minori nei conflitti armati;
2. La non-colpevolezza dei minori per eventuali crimini commessi;
3. L’esigenza di protezione dei minori in quanto vittime e testimoni.

E’ opportuno precisare, come necessaria premessa all’analisi della posizione giuridica del minore nell’ambito dello Statuto di Roma, che la situazione peculiare

dei minori richiede indubbiamente una speciale protezione, determinata sia dalla giovane età, sia dal fatto che essi sono considerati privi di responsabilità e personalità giuridica nei confronti della legge. Nell'accezione giuridica del termine, *minore* è considerato ogni essere umano in età inferiore ai 18 anni.

Già la *Dichiarazione dei diritti del fanciullo*, del 1959, e poi soprattutto la *Convenzione sui diritti del fanciullo*, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 (ed entrata in vigore nel 1990), prevedono un'ampia serie di garanzie minime per i minori, garanzie che gli Stati sono obbligati a rispettare e ad attuare. Si consideri, inoltre, che la *Convenzione* del 1989 è stata ad oggi ratificata da tutti gli Stati della comunità internazionale, tranne due. Si tratta quindi di uno strumento ampiamente riconosciuto e che importa, praticamente, la responsabilità di (quasi) tutti i Paesi della comunità internazionale.

La *Convenzione*, proprio tenendo conto della particolare situazione in cui si vengono a trovare i minori a causa del fatto che troppo spesso sono costretti a subire crimini e abusi, attribuisce loro il diritto ad essere protetti contro i trattamenti malvagi, contro le vessazioni e tutte le forme di violenza fisica e mentale. Inoltre, attribuisce loro il diritto ad un'identità e ad una nazionalità, il diritto all'educazione, la protezione contro lo sfruttamento anche nel lavoro, la protezione contro lo sfruttamento sessuale, contro la tortura, ampie garanzie giudiziarie e particolari garanzie in caso di detenzione.

Una menzione particolare merita la protezione dei minori in caso di guerra prevista non solo dalla stessa *Convenzione* all'**articolo 38**, ma anche e soprattutto da altri importanti strumenti di portata internazionale. Al riguardo, infatti, è opportuno ricordare le *Convenzioni di Ginevra* del 1949 e i due *Protocolli Aggiuntivi* del 1977 che prevedono, tra l'altro, il divieto di arruolamento nelle forze armate di bambini e minori, con particolari norme tese a favorire i minori prigionieri di guerra. Queste previsioni - e questi divieti - non solo erano già stati ripresi dalla *Convenzione ONU* del 1989 ma, come vedremo tra breve, sono stati anche inseriti nello Statuto della Corte Penale Internazionale.

Tornando per un attimo alla *Convenzione ONU* del 1989, può essere interessante ricordare brevemente il sistema di protezione previsto da questa Convenzione. L'**articolo 43** prevede l'istituzione del c.d. **Comitato per i Diritti dei Bambini**, composto da 18 membri, con compiti di garantire l'effettiva applicazione della Convenzione attraverso lo svolgimento di attività di controllo e di sorveglianza. Ad esempio, il Comitato riceve i rapporti periodici degli Stati membri e può chiedere agli stessi Stati ulteriori informazioni sulle misure di prevenzione, protezione e repressione adottate a livello nazionale. Il Comitato dovrà poi analizzare e vagliare attentamente i rapporti presentati dagli Stati. L'esame di questi rapporti e le repliche degli Stati si svolgono a porte aperte e pubblicamente. Spesso le Organizzazioni Non-Governative operanti nel settore sono invitate a partecipare agli incontri ed ai dibattiti del Comitato. Il Comitato può inoltre effettuare delle visite informali al fine di verificare l'effettiva applicazione della Convenzione.

Nell'ambito di questo quadro generale di protezione dei minori, prevista a livello internazionale, lo Statuto di Roma, istitutivo della CPI, si inserisce come strumento utile per rafforzare la protezione dei minori e rendere giustiziabili eventuali abusi o crimini commessi sui minori. Si è già sottolineato come gli aspetti di maggior preoccupazione, durante i lavori preparatori, furono quelli riguardanti l'arruolamento di minori nei conflitti armati, la non colpevolezza dei minori per crimini commessi e l'esigenza di assicurare loro un'adeguata protezione, soprattutto in quanto vittime o testimoni.

Il divieto di arruolare ed impiegare minori in situazioni di conflitto armato è previsto dall'**Articolo 8** dello Statuto, articolo che riguarda i **crimini di guerra**. Il divieto riguarda, chiaramente, sia conflitti di carattere internazionale, che conflitti interni. Le previsioni dell'articolo 8 sono molto simili a quelle dei due *Protocolli Aggiuntivi* del 1977 alle Convenzioni di Ginevra, precisamente **l'articolo 77** del *Primo Protocollo* e **l'articolo 4** del *Secondo Protocollo*, che appunto obbligano gli Stati a non reclutare

minori per utilizzarli in conflitti armati. Una differenza importante da sottolineare è che, in ogni caso, nei due Protocolli del 1977 questi divieti non erano definiti “*crimini*” veri e propri, in quanto non erano infatti inseriti nella parte riguardante “*gravi violazioni*”. La novità sostanziale dello Statuto di Roma è, dunque, di aver “criminalizzato” tali condotte, di aver reso tali comportamenti veri e propri **crimini** di diritto internazionale. Adesso il reclutamento e l’arruolamento di minori di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate possono essere considerati a pieno titolo “**crimini di guerra**”.

Un elemento debole, tuttavia, è facilmente identificabile nell’ambito delle previsioni di cui all’**articolo 8** dello Statuto di Roma. E questo è costituito dall’età limite per l’arruolamento.

Nel corso dei lavori della Conferenza di Roma, numerosi sforzi furono dedicati a cercare di migliorare la protezione accordata ai minori dai *Protocolli* alle *Convenzioni di Ginevra* del 1949 e dalla Convenzione ONU del 1989. Uno degli aspetti più discussi fu proprio quello relativo all’età limite entro la quale garantire tale protezione.

Alla fine dei lavori, il risultato non fu completamente soddisfacente in quanto non si riuscì a raggiungere il consenso sull’innalzamento di tale età limite, che fu dunque fissata ad **anni 15**.

Passando poi ad esaminare l’aspetto della *non-punibilità* dei minori per la commissione di crimini previsti dallo Statuto di Roma, anche in questo caso la questione fu altamente dibattuta. In particolare, il problema fu quello di trovare un giusto bilanciamento tra la volontà, da un lato, di porre fine all’impunità di persone responsabili dei più gravi crimini internazionali e l’esigenza, dall’altro lato, di assicurare la massima protezione dei diritti dei minori. Di nuovo, ci fu un ampio dibattito sull’età limite per escludere la responsabilità dei minori.

Alcune delegazioni sottolinearono il fatto che gli standard utilizzati a livello nazionale differivano enormemente tra Stato e Stato. Molte altre sostennero che l’età

limite non poteva essere fissata agli anni 18, considerato l'alto numero di bambini-soldato presenti in tutto il mondo e le loro crescenti responsabilità nella commissione di crimini gravissimi che non potevano dunque restare impuniti. D'altro canto, altre delegazioni fecero presente che se i minori dovevano essere considerati “*punibili*” nel sistema della Corte Penale Internazionale, allora sarebbe stato necessario prevedere nell'ambito dello Statuto di Roma anche un sistema separato di giustizia minorile, nel rispetto delle previsioni del *Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici* del 1966 e della *Convenzione ONU sui diritti del fanciullo* del 1989.

La soluzione che fu infine adottata durante i lavori della Conferenza di Roma fu quella di separare la questione della responsabilità dei minori da quella della giurisdizione della Corte Internazionale.

E, infatti, fu adottato l'**articolo 26** dello Statuto che esclude la giurisdizione della CPI su persone che, al momento della commissione del reato, avevano un'età inferiore ai **diciotto anni**. In questo modo, lo Statuto non prende posizione sulla questione della responsabilità dei minori e sull'età oltre la quale prevedere tale responsabilità, ma piuttosto esclude direttamente la possibilità che la Corte eserciti giurisdizione in casi del genere.

Si possono trovare due ragioni principali a giustificazione dell'adozione di una siffatta soluzione.

In primo luogo, sarebbe stato indubbiamente molto complesso istituire e sviluppare un sistema separato di “*giustizia minorile*” nell'ambito della Corte Penale Internazionale. Al riguardo, gli strumenti internazionali sui diritti umani e sui diritti dei minori sono estremamente chiari e precisi, in particolare nel richiedere precauzioni e standard per l'esercizio della giustizia nei confronti dei minori. Il cercare di stabilire un sistema del genere, dotato di tutte le caratteristiche consone all'esercizio della giustizia minorile, avrebbe comportato infinite negoziazioni e l'incertezza di arrivare ad un punto comune di accordo tra i vari Stati.

In secondo luogo, e come considerazione ben più rilevante, la possibilità di perseguire minori nell'ambito del sistema della CPI avrebbe finito per “vittimizzare”

bambini e minori per ben due volte! Infatti, senza dubbio dobbiamo considerare l'uso dei minori in situazioni di conflitto armato come già una terribile violazione dei loro diritti. Una successiva "punizione" per tale partecipazione ad operazioni di guerra e la conseguente sottoposizione a processo – con tutto ciò che quello generalmente comporta – avrebbe avuto sicuramente l'effetto di penalizzare e "vittimizzare" ingiustamente minori e bambini una seconda volta! Sicuramente è dunque da accogliere con favore la scelta finale dello Statuto di Roma concernente l'esclusione della giurisdizione della Corte sui minori di 18 anni.

Conclusioni

Il modo in cui i diritti dei minori e la loro protezione sono trattati nell'ambito del sistema dello Statuto di Roma rappresenta un modesto ma importante sviluppo nell'ambito del diritto umanitario e del diritto dei diritti umani. Purtroppo, le previsioni dello Statuto riflettono anche la triste realtà dei giorni d'oggi e, cioè, che troppo spesso i bambini e i minori sono solo pedine utilizzate in situazioni di conflitti armati e, in quanto tali, sono spessissimo vittime di gravissime violazioni dei diritti umani e di gravissimi crimini internazionali. Si deve sperare che l'adozione dello Statuto di Roma e l'entrare in funzione della Corte Penale Internazionale possano giocare un ruolo importante nella persecuzione (e riduzione) di questi crimini.

Roma 8.11.2004

Paolo Iorio
Presidente Avocats Sans Frontières
Italia